

Decreto Legge 7 agosto 1931.

Art. 7. La garanzia prestata dalla presente polizza rimane sospesa in tutto o in parte, fino a concorrenza delle somme pagate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti art. 2 e 6, fino a quando l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non avrà recuperato le somme da esso pagate.

La sospensione però non esonera l'Esattore dal pagamento dei premi dovuti in forza del presente contratto.

Art. 8. L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha il diritto di recuperare le somme versate in esecuzione di ordinanze prefettizie, agendo su tutti i beni dell'Esattore, compresi i di lui crediti di imposte verso i contribuenti. La detta ordinanza avrà il valore di titolo di credito liquido ed esigibile per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, essendo vietata all'Esattore ogni eccezione sulla stessa nei rapporti dell'azione di recupero dell'assicuratore. L'Istituto s'intende surrogato di diritto nelle azioni e ragioni dell'Esattore e suoi avven-